



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **359**

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - SUAP

N. 6 DEL 18-09-2018

PROT.N. 9426 DEL 18-09-2018

Ufficio: **URBANISTICA**

Oggetto:	DETERMINAZIONE E IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA OLTRE LA QUANTITA' PREVISTA IN CONCESSIONE (Art. 17, comma 1, R.D. n. 1775/1933 e s.m.i. e
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di settembre, il Responsabile del servizio **MOROSI DARIO**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'Organo Politico;
- Visto l'art. 109, comma 2, del sopra citato T.U. che prevede, per i Comuni privi di dirigenti, la facoltà di attribuire le funzioni gestionali proprie degli stessi, di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici e dei servizi con provvedimento motivato del Sindaco;

Visto l'atto di nomina del Sindaco del Comune di Visso N.5 del 27.08.2015 - prot. N.5132

Visto il verbale di accertamento di illecito amministrativo n.32698 del 28/06/2018 del Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri “Parco” di Visso, pervenuto al Comune di Visso in data 25/07/2018 prot.n.7486, con il quale si contesta al Sig. Cherubini Stefano nato a San Severino Marche (MC) il 30/09/1982 e residente a Visso (MC) in Via G. Rosi n.25, C.F. CHRSFN82P30I156Q, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Triticoltura Cherubini snc di Cherubini Stefano e Lorenzo & C. con sede a Visso (MC) in Loc. Valle Castelsantangelo sul Nera, C.F. e P.IVA 01174760437, la violazione dell'art.17, comma 1 del R.D. n. 1775/1933 e s.m.i. e dell'art. 96, comma 6 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., per derivazione di acqua pubblica oltre la quantità prevista in concessione nell'impianto ittico situato in Visso, loc. Valle Castelsantangelo sul Nera;

Dato atto che il suddetto verbale è stato notificato agli interessati in data 20/07/2018;

Dato atto che entro trenta giorni dalla notificazione del suddetto verbale, il Sig. Cherubini Stefano e la Società Agricola Triticoltura Cherubini snc di Cherubini Stefano e Lorenzo & C. con sede a

Visso, non hanno presentato scritti difensivi su carta libera, né richiesto di essere sentiti dal Comune di Visso;

Dato atto che la derivazione delle acque è stata sicuramente condizionata negli anni, oltre che dal naturale e costante trasporto solido nell'alveo del Fiume Nera, anche da una scarsa manutenzione spondale ordinaria del corso d'acqua e soprattutto dagli eccezionali eventi alluvionali e sismici che hanno sostanzialmente caratterizzato e influenzato l'andamento delle portate dell'asta fluviale;

Dato atto che l'infrazione non appare di elevata gravità in relazione all'attività posta in essere dalla Trotilcoltura Cherubini, il cui comportamento appare essere caratterizzato da una insufficiente attenzione alla manutenzione dell'opera di derivazione e del suo corretto funzionamento, piuttosto che ad una precisa volontà di avvalersi di una superiore portata di derivazione per vantaggi illeciti che non appaiono chiaramente individuabili;

Dato atto che dalla situazione accertata non sembrano essere stati arrecati evidenti danni o cagionati pericoli in genere e, comunque, nessuna segnalazione in merito è pervenuta al Comune di Visso in tal senso;

Dato atto che a carico dei contravventori, non risultano precedenti e analoghi procedimenti, né le relative sanzioni amministrative pecuniarie;

Ritenuto che per quanto sopra illustrato, la sanzione di cui all'art. 17, comma 3 del R.D. n. 1775/1933 e s.m.i. possa essere irrogata nella misura minima;

Rilevato che i responsabili dell'infrazione risultano essere:

- 1) Cherubini Stefano nato a San Severino Marche (MC) il 30/09/1982 e residente a Visso (MC) in Via G. Rosi n.25, C.F. CHRSFN82P30I156Q, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Trotilcoltura Cherubini snc di Cherubini Stefano e Lorenzo & C. con sede a Visso (MC) in Loc. Valle Castelsantangelo sul Nera, C.F. e P.IVA 01174760437, trasgressore;
- 2) Società Agricola Trotilcoltura Cherubini snc di Cherubini Stefano e Lorenzo & C. con sede a Visso (MC) in Loc. Valle Castelsantangelo sul Nera, C.F. e P.IVA 01174760437, obbligato in solido.

- Visto l'art. 17, comma 1 e 3, R.D. n. 1775/1933 e s.m.i.;
- Visto l'art. 96, comma 6, D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- Visto l'art.16, della Legge 24/11/1981 n.689;
- Vista la Legge Regionale 10/08/1998 n.33;
- Per le motivazioni sopra esposte

DETERMINA

la sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 17, comma 1, R.D. n. 1775/1933 e s.m.i. e art. 96, comma 6, D.Lgs.152/2006 e s.m.i., relativamente al verbale di accertamento di illecito amministrativo n.32698 del 28/06/2018 del Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri “Parco” di Visso, pervenuto al Comune di Visso in data 25/07/2018 prot.n.7486, per derivazione di acqua pubblica oltre la quantità prevista in concessione nell'impianto ittico situato in Visso, loc. Valle Castelsantangelo sul Nera, **nella misura minima di € 3.000,00 (tremila/00).**

INGIUNGE

nei confronti di ed in solido fra loro:

- 1) **Cherubini Stefano** nato a **San Severino Marche (MC)** il **30/09/1982** e residente a **Visso (MC)** in **Via G. Rosi n.25, C.F. CHRSFN82P30I156Q**, in qualità di legale rappresentante della **Società Agricola Tropicoltura Cherubini snc di Cherubini Stefano e Lorenzo & C.** con sede a **Visso (MC)** in **Loc. Valle Castelsantangelo sul Nera, P.IVA C.F. e P.IVA 01174760437**, in qualità di trasgressore;
- 2) **Società Agricola Tropicoltura Cherubini snc di Cherubini Stefano e Lorenzo & C.** con sede a **Visso (MC)** in **Loc. Valle Castelsantangelo sul Nera, C.F. e P.IVA 01174760437**, in qualità di obbligato in solido.

di provvedere al pagamento, a favore del Comune, della sanzione amministrativa pecuniaria sopra indicata mediante versamento presso la **Tesoreria Comunale – UBI-BANCA – Filiale di Visso IBAN IT85C0311169240000000002100**, entro il termine perentorio di giorni **30 (trenta)** con effetto dalla data di notifica del presente provvedimento.

AVVISA

che decorso infruttuosamente il termine suindicato, si procederà alla riscossione, in forma coatta, della somma dovuta mediante iscrizione a ruolo con le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati;
2. L'invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata, al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Visso e al Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri "Parco" di Visso.

COMUNICA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale di Macerata, ai sensi del D.Lgs. 01/09/2011, n.15, entro 30 giorni dalla notifica della presente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MOROSI DARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
.....19-09-2018 al 04-10-2018
Li19-09-2018 Reg. n.1124

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MOROSI DARIO

-

RELATA DI NOTIFICA

Visso li _____

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato copia del presente decreto al Sig.
_____ consegnandolo nelle mani del Sig.
_____.

Reg.n. ____/____

IL MESSO COMUNALE
